

proposta di legge n. 319

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 18 aprile 2013

NORME IN MATERIA DI RIDUZIONI EMISSIONI INQUINANTI ATTRAVERSO
L'INCREMENTO E L'INCENTIVAZIONE REGIONALE ALL'UTILIZZO DI UN
CARBURANTE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE QUALI SONO IL GPL E IL METANO

Signori Consiglieri,

l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato 3.500 morti da inquinamento atmosferico in 8 grandi città italiane e 80.000 in Europa, causa di mortalità seconda solo agli incidenti stradali.

La stima dell'OMS è stata confermata da diversi studi italiani che hanno sottolineato soprattutto l'aumento del tasso di polveri sottili nelle aree urbane che, com'è noto, sono tra le emissioni più dannose per la salute, originate per lo più dal traffico cittadino, in particolare dai veicoli diesel. Il significativo livello di rischio comprende soprattutto disturbi respiratori, cardiaci e legati alla sterilità; una recente ricerca dell'Istituto Superiore della Sanità ha rilevato che l'inquinamento atmosferico ha effetti sulla produzione di testosterone ed aumenta il rischio di aborto. Le conseguenze di tali aumentate patologie portano pertanto ad un evidente aumento delle spese sanitarie a carico della collettività. Risulta dunque necessario uno sviluppo di strategie concentrate sulla prevenzione delle patologie da inquinamento da traffico nonché il rafforzamento dell'informazione su tali rischi e malattie. Studi mirati hanno analizzato uno scenario di riduzione di emissioni inquinanti, attraverso l'incremento e l'incentivazione all'utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale quali il GPL e il Metano, di-

mostrando altresì la riduzione dei costi per la collettività relativa all'impatto sanitario dell'inquinamento dell'aria.

I carburanti gassosi risultano dunque carburanti su cui puntare per l'assenza di benzene, polveri sottili (PM10 e PM2,5), ed emissioni minime di zolfo e di gas serra – CO2. Il beneficio ambientale va dunque valutato anche in termini di risparmio economico il quale, grazie ad una sensibile diminuzione delle patologie provocate dall'esposizione agli agenti inquinanti, può essere molto rilevante. Strumenti efficaci in questa ottica di diffusione dei carburanti GPL e Metano e nella sensibilizzazione all'interesse verso la qualità della nostra aria, sono sicuramente provvedimenti di incentivazione che tendano alla trasformazione dei veicoli, non solo dei più datati, e l'acquisto di veicoli nuovi che garantirebbero un doppio vantaggio: il miglioramento della qualità dell'aria e la possibilità di circolare anche nei giorni di limitazione al traffico. La presente proposta di legge va in tale direzione, fissa finalità e principi demandando alla Giunta la determinazione di criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti, sentita la competente Commissione assembleare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale.

Art. 1
(*Finalità*)

- 1.** Con la presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea e dello Statuto regionale, la Regione:
- a) favorisce la riduzione dell'inquinamento atmosferico al fine di tutelare la salute dei cittadini;
 - b) promuove campagne finalizzate alla promozione di progetti, piani d'azione, percorsi informativi e di educazione atti a favorire la mobilità sostenibile.

Art. 2
(*Contributi*)

- 1.** Ai fini indicati all'articolo 1, la Regione eroga contributi finalizzati a:
- a) la realizzazione di progetti, percorsi informativi, piani d'azione contenenti misure per favorire la mobilità sostenibile;
 - b) l'installazione su auto di impianti per l'alimentazione a GPL o a gas metano;
 - c) l'acquisto di veicoli alimentati a GPL o gas metano;
 - d) la sostituzione di vetture non conformi alla direttiva 91/441 CEE con vetture conformi alla direttiva 98/69 CE.

2. I contributi sono erogati secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la competente Commissione assembleare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale.

Art. 3
(*Disposizioni finanziarie*)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2014 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nell'UPB a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

Art. 4
(*Disposizione transitoria*)

1. In sede di prima applicazione l'atto è adottato successivamente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria relativa al 2014.